



**PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI E TITOLI, PER IL
RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI n. 2 UNITÀ DI
PERSONALE - AREA DEGLI ASSISTENTI - C.C.N.L. COMPARTO ISTRUZIONE
E RICERCA - SEZIONE AFAM.**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;
- VISTO** l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;



- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*”;
- VISTO** l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*”, e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*”;
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;



**ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA**

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTO** il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-*bis*;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, comma 3;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2022-2024 sez. AFAM, sottoscritto il 23 dicembre 2025 e C.C.N.L. parte economica 2025-2027 del 01 luglio 2026;
- VISTO** il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-*septies*;
- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per esami e titoli, secondo quanto disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 10 maggio 2004, n. 82 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e ss.mm.ii. adottato con Decreti Presidenziali MIUR AFAM, n. 432/2005;
- VISTO** il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;
- CONSIDERATO** che l'Amministrazione deve procedere al reclutamento a tempo indeterminato di due unità di personale amministrativo profilo contrattuale “Assistente”, di cui all'allegato I del C.C.N.L. Comparto “Istruzione e Ricerca” – Sezione AFAM 2019-2021 del 18.01.2024;
- VERIFICATO** che i posti risultano vacanti;
- VISTE** le delibere del Consiglio Accademico n. 16 e 17 del 20/07/2026 e del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 20/07/2026, di programmazione triennale dei fabbisogni, ai sensi della nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la costituzione di una graduatoria di merito per la copertura di due posti vacanti per la qualifica professionale di Assistente di cui all'allegato I del C.C.N.L. Comparto “Istruzione e Ricerca” – Sezione AFAM 2019-2021 del 18.01.2024.

Il presente bando di concorso è pubblicato sul portale unico di reclutamento InPA, di cui all'art. 35 ter del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 www.inpa.gov.it, sul sito web istituzionale dell'Accademia www.accademiavenezia.it e sul sito <https://afam-bandi.cineca.it/>

La graduatoria definitiva risultante dalla procedura avrà durata di due anni dalla data di pubblicazione.

Art. 2

Profilo professionale



La figura professionale richiesta è risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, nonché per assicurare efficienza ed efficacia ai processi di governance.

Ai sensi del C.C.N.L. Comparto "Istruzione e Ricerca" – Sezione AFAM 2019-2021 del 18.01.2024:

AREA DEGLI ASSISTENTI: *appartengono all'area degli "Assistenti", i/le lavoratori/trici strutturalmente inseriti/e nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche e l'utilizzo di attrezzature elettroniche. Tale personale è chiamato a svolgere attività richiedenti specifica capacità di esecuzione delle procedure con diversi livelli di complessità, valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative;*

SPECIFICHE PROFESSIONALI:

- conoscenze teoriche e concrete esaustive;
- capacità di applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti necessari a risolvere problemi di media complessità, nell'ambito di un contesto strutturato di lavoro;
- responsabilità di risultato in ambiti circoscritti, assicurando la conformità delle attività svolte anche nell'eventualità di situazioni mutevoli che richiedono la relativa capacità di adeguare il proprio operato.

La figura professionale dovrà, inoltre, essere in possesso di competenze trasversali e relazionali per ricoprire il ruolo richiesto nel contesto dell'Accademia, ovvero:

- capacità operativa su postazioni informatiche, in particolare sull'uso dell'applicativo Microsoft Office (Word, Excel, Posta elettronica, PowerPoint, Access);
- capacità comunicative e facilità nelle relazioni interpersonali, anche con interlocutori/trici diversi/e;
- capacità di organizzare e pianificare il lavoro assegnato, utilizzando in modo efficiente ed efficace le risorse;
- capacità di lavorare in gruppo e per progetti;
- capacità di analizzare e gestire le criticità e di identificare appropriati interventi correttivi;
- capacità di concepire e produrre documenti di varia natura con un uso corretto ed efficace del linguaggio rispetto alle finalità della comunicazione;
- capacità di attivarsi in modo autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, co. 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) Diploma di scuola superiore di II grado che consenta l'accesso agli studi universitari. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza prescritta dall'art. 38 del D. Lgs. 31.03.2001 n. 165. Il/la candidato/a è ammesso con riserva in caso di avvenuta presentazione dell'istanza di equipollenza del titolo di studio estero, nel caso il relativo procedimento non sia ancora concluso;



- d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;
 - e) godimento di diritti civili e politici;
 - f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, co. 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso;
 - b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - e) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. L'Accademia di Belle Arti di Venezia può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

- 1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, tassativamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it) ed esclusivamente in forma telematica tramite il Portale InPA raggiungibile al link <https://www.inpa.gov.it/> previa registrazione al Portale Unico del Reclutamento. La registrazione al predetto Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS e eIDAS. La registrazione al Portale comporta il consenso al



trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento UE n° 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, parziale o totale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, accertato dall'Amministrazione che bandisce il concorso, il termine di cui al precedente punto viene prorogato per un tempo pari alla durata del malfunzionamento stesso. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico del portale InPA che, allo scadere del termine ultimo, non consentirà più l'accesso alla procedura di candidatura. In caso di invio di più domande, ai fini dell'accettazione e della partecipazione al concorso, si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendo con questa revocate tutte le precedenti.

L'Accademia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni che dipendano da inesatte indicazioni degli indirizzi mail da parte degli interessati, né per eventuali disguidi informatici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, o forza maggiore.

2. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, nelle prove scritte, l'Amministrazione garantisce le misure per assicurare a tutti i soggetti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Nel caso in cui necessitasse utilizzare i predetti sistemi compensativi, il candidato dovrà inviare almeno 15 giorni prima delle prove la documentazione sanitaria a giustificazione del sussidio richiesto e gli strumenti compensativi necessari a mezzo PEC all'indirizzo accademiavenezia@pec.it
3. In caso di condanne riportate o procedimenti penali pendenti, occorre allegare idonea documentazione dell'Autorità giudiziaria, della tipologia di condanna e le relative sentenze o i procedimenti in corso.
4. Non possono partecipare alla presente procedura concorsuale coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, presso l'Istituzione, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, con un componente del Consiglio di Amministrazione o con un componente del Consiglio Accademico dell'Accademia di Venezia.
5. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo dell'Istituzione sede della procedura.

Art. 5

Domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il/la candidato/a deve dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000:
 - a) nome, cognome e codice fiscale;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) luogo di residenza;
 - d) il domicilio e i recapiti telefonici ed informatici (mail ordinaria e PEC) ai quali si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla selezione. Ogni variazione di recapito deve essere tempestivamente comunicata all'Accademia di Belle Arti di Venezia mediante PEC: accademiavenezia@pec.it. L'Accademia non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del/la candidato/a presso l'indirizzo telematico indicato nella domanda, né per la dispersione di comunicazioni che dipendano da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;



**ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA**

- e) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di essere in una delle condizioni previste dall'art. 38 del D.lgs. 31.03.2001 n. 165 per poter partecipare ai pubblici concorsi, ovvero di beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 23 del D.lgs. 06.02.2007 n. 30;
- f) se cittadino/a italiano/a, di essere iscritto/a nelle liste elettorali, precisando il Comune di iscrizione e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime liste;
- g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario il/la candidato/a dovrà dichiarare le condanne avute, o i procedimenti penali pendenti, indicando l'Autorità Giudiziaria titolare del procedimento, la tipologia di condanna o di procedimento penale in corso, e gli estremi delle relative sentenze o procedimenti ancora in itinere. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del DPR 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- h) il possesso del titolo di studio previsto all'art. 3 del presente Bando quale titolo di accesso, indicando l'Istituto presso il quale è stato conseguito, la data di conseguimento e il voto riportato. Il/la candidato/a che abbia conseguito il titolo di studio all'estero è tenuto/a presentare la dichiarazione di equipollenza ovvero prova documentale dell'invio dell'istanza alle autorità diplomatiche e/o consolari competenti per il riconoscimento dell'equipollenza. In tale ultimo caso il/la candidato/a deve presentare copia del titolo di studio conseguito all'estero, tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese che ha rilasciato il titolo, correlata dalla dichiarazione di valore in loco. Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i candidati in possesso di titolo estero sono ammessi con riserva e la dichiarazione di equipollenza, se non già conseguita, dovrà essere richiesta dai vincitori della selezione agli uffici ministeriali competenti entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva;
- i) gli eventuali ulteriori titoli di studio e i titoli di servizio valutabili. I titoli di servizio valutabili sono quelli relativi a rapporti di lavoro subordinato presso Pubbliche Amministrazioni, con esclusione qualsiasi altra modalità di prestazione lavorativa (contratti di collaborazione, contratti professionali, a partita I.V.A. ecc.). I titoli debbono essere posseduti dal/la candidato/a alla data di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione indicata al precedente art. 4;
- l) la regolarità della propria posizione rispetto agli obblighi militari per i nati entro il 31/12/1985;
- m) l'idoneità fisica all'impiego;
- n) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per mendaci dichiarazioni e/o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo, dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- o) l'eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione (art. 5 co. 4 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.), indicandoli nell'istanza di partecipazione con riferimento all'elenco riportato all'art. 10. La mancata indicazione del titolo di preferenza comporterà la sua mancata valutazione e sarà intesa quale rinuncia da parte del candidato alla valutazione di quei titoli;
La rappresentatività di genere per il profilo di Assistente calcolata al 31/12/2025, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, è così distribuita: 78% genere femminile; 22% genere maschile;
- p) l'adeguata conoscenza della lingua italiana, in caso di candidato/a di cittadinanza non italiana;
- q) per i/le candidati/e stranieri/e, pena l'esclusione, la documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari oppure da un/una traduttore/trice ufficiale;



- r) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, con un componente del Consiglio di Amministrazione, con un componente del Consiglio Accademico dell'Accademia di Venezia.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo. Le dichiarazioni riscontrate come mendaci saranno motivo di esclusione automatica e di diritto dalla procedura (e causa di risoluzione del futuro rapporto di lavoro).
- I/Le candidati/e riconosciuti/e diversamente abili, ai sensi dell'art. 20 della Legge 05.02.1992 n. 104 dovranno dichiarare nella domanda l'eventuale necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi secondo le previsioni normative di riferimento.
- La documentazione medica attestante lo stato di salute e la certificazione della necessità di ausili e/o esenzioni alle prove (rilasciata da autorità sanitaria competente) dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione, unitamente all'indicazione del tipo di ausilio richiesto.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3.
3. L'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 4, con Decreto del Direttore dell'Accademia pubblicato nel Portale del Reclutamento InPA, al link <https://www.inpa.gov.it/>, nel sito web istituzionale dell'Accademia www.accademiavenezia.it e nel sito <https://afam-bandi.cineca.it/>.
2. La Direzione, in caso di indisponibilità di uno/a dei componenti la Commissione, con proprio atto provvederà alla sua sostituzione con altro/a componente avente i requisiti richiesti. La Commissione potrà essere integrata da soggetti aggiuntivi per l'accertamento delle capacità e competenze richieste sull'uso di apparecchiature, applicazioni informatiche e conoscenza della lingua inglese. I soggetti aggiuntivi parteciperanno ai lavori della Commissione limitatamente a quanto attiene alle rispettive competenze.
3. La Commissione adotterà preliminarmente i criteri di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento al profilo professionale e alle caratteristiche curriculari richieste. La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti, così distribuiti:
 - fino a un massimo di 40 punti per la prova scritto/pratica;
 - fino a un massimo di 50 punti per la prova orale;
 - fino a un massimo di 10 punti per la valutazione dei titoli di studio e di servizio.La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento della prova orale.
4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, co. 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001. Non possono far parte della commissione i componenti delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione che bandisce il concorso, o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.



5. Il risultato derivante dalla valutazione dei titoli e delle prove selettive sarà reso noto agli interessati mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al successivo art. 12 del presente Bando. L'avviso in ordine alle date delle prove concorsuali e degli eventuali aggiornamenti e/o modifiche così come pubblicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge; pertanto, l'assenza del/la candidato/a alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
6. Il verbale di insediamento sarà pubblicato, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori e con valore di notifica a tutti gli effetti, nel Portale del Reclutamento InPA, al link <https://www.inpa.gov.it/>, nel sito web istituzionale dell'Accademia www.accademiavenezia.it e nel sito <https://afam-bandi.cineca.it/>.

Art. 8

Preselezione

1. Qualora il numero dei candidati sia superiore a **50**, l'Amministrazione si riserva di valutare se effettuare una prova preselettiva di accesso alla prova scritta, consistente in una serie di test a risposta multipla di logica, cultura generale e sugli argomenti di cui al successivo art. 9.
2. Sono esentati dalla preselezione ai sensi della legge n. 104/92, e s.m.i., (in particolare l'art. 20, co. 2 bis introdotto dall'art. 25, co. 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%.
3. Saranno ammessi alle prove concorsuali, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso, i primi **50** candidati in ordine decrescente di punteggio che avranno superato la prova preselettiva secondo i criteri di cui al presente articolo. In caso di punteggio *ex aequo* all'ultimo posto utile, saranno ammessi tutti i candidati classificatisi con tale punteggio.
4. Il test preliminare consiste nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto. La prova sarà valutata come di seguito indicato:
 - I. 1 punto per ogni risposta esatta;
 - II. 0 punti per ogni risposta non data;
 - III. -0,25 punti per ogni risposta errata.
5. Il suddetto punteggio sarà utilizzato ai soli fini della preselezione per l'ammissione alla partecipazione alla prova concorsuale e non sarà valutato nella formulazione della graduatoria finale di merito.

Art. 9

Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove, una scritta ed una orale; alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito un punteggio di almeno **24/40** nella prova scritta.
2. La prova scritta è volta ad accertare le conoscenze del candidato sulle materie d'esame, nonché la sua capacità di sintesi e di elaborazione di risposte strutturate e corrette dal punto di vista logico-sintattico e grammaticale, in linea con il profilo professionale per cui lo stesso concorre. La prova scritta potrà consistere in domande a risposta aperta e/o a quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto della prova orale, di cui al comma successivo.
3. La prova orale, che prevedrà anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'utilizzo degli strumenti informatici più diffusi, verterà sui seguenti argomenti:
 - I. elementi di Diritto Amministrativo, con particolare riguardo a: procedimento amministrativo, normativa in materia di documentazione amministrativa, diritto di accesso, trasparenza e anticorruzione, tutela della privacy;
 - II. elementi in materia di Codice degli Appalti, con particolare riferimento alle procedure sottosoglia (procedure per l'acquisto di beni e servizi su acquistinretepa.it e convenzioni CONSIP, verifica dei requisiti e obblighi di pubblicazione);



- III. rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a: D.Lgs. 165/2001, C.C.N.L. di comparto, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- IV. ordinamento giuridico e didattico delle istituzioni AFAM: Legge 508/1999, D.P.R. 132/2003, D.P.R. 212/2005, lo Statuto e i Regolamenti interni dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, con particolare riguardo al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e Regolamento Didattico.
4. La prova orale si intende superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno **30/50**.
5. La votazione complessiva, pari ad un massimo di **100 punti**, sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.
Al termine di ciascuna prova la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
6. Il diario delle prove d'esame, con valore di notifica a tutti gli effetti, sarà contestualmente pubblicato: Portale del Reclutamento InPA, al link <https://www.inpa.gov.it/> ; sul sito web istituzionale www.accademiavenezia.it, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura concorsuale sono invitati a sostenere le prove secondo le modalità comunicate nel suddetto avviso, nell'ora e nei giorni stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
7. Le sedute della Commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche. Il risultato derivante dalla valutazione dei titoli e delle prove selettive sarà reso noto agli interessati mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Art. 10

Titoli valutabili

1. I titoli valutabili e i punteggi attribuiti ai candidati, per un massimo di **10 (dieci)** punti sono riportati nella seguente tabella:

1)	Ulteriori diplomi di scuola superiore di II grado che consenta l'accesso agli studi universitari, oltre al titolo di accesso	Punti 0,5 per ogni titolo ulteriore	Max punti 1
2)	Diploma di laurea triennale e/o Diplomi accademici di I livello conseguiti presso Università statali e/o Istituzioni AFAM e/o Istituzioni equiparate. Diplomi e/o titoli esteri equipollenti	Punti 1 per ogni titolo	Max punti 2
3)	Diploma di Laurea Magistrale/Specialistica; Diploma accademico di II livello; Laurea V.O. conseguiti presso Università statali e/o istituzioni AFAM e/o Istituzioni equiparate. Diplomi e/o titoli esteri equipollenti	Punti 2 per ogni titolo (non verrà valutato il titolo di primo livello attinente al medesimo Corso di Laurea)	Max punti 4
4)	Corsi di Perfezionamento universitario, Corsi di Specializzazione, Master (di I e di II livello) e Dottorato di Ricerca; Iscrizione in corso ad Albi professionali	Punti 2 per ogni titolo	Max punti 4
5)	Servizio prestato presso le Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della selezione	Punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazioni superiori a 15 giorni	Max punti 4



6)	Servizio prestato presso altra Pubblica Amministrazione con contratto di lavoro subordinato in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della selezione	Punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazioni superiori a 15 giorni	Max punti 1
7)	Idoneità conseguite per profilo superiore o equivalente	Punti 0,50	Max punti 1
8)	Attestati per la partecipazione a corsi di formazione professionale organizzati da enti territoriali o enti pubblici con prova finale e conseguimento votazione	Punti 0,50 per ogni titolo	Max punti 1

Art. 11

Titoli di preferenza a parità di merito

1. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, co. 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, co. 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, co. 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, co. 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, co. 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre;
 - p) gli orfani del disastro di Rigopiano;
 - q) minore età anagrafica.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare a campione la verifica dei titoli di preferenza dichiarati e la relativa eventuale documentazione relativa.



Art. 12

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove d'esame, la Commissione giudicatrice trasmetterà gli atti al Direttore dell'Accademia, che approverà la graduatoria di merito provvisoria del vincitore e l'elenco degli idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e del punteggio attribuito ai titoli, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 54 su 100, tenuto conto delle eventuali preferenze e/o precedenza. Tale provvedimento sarà pubblicato nel Portale del Reclutamento InPA, al link (<https://www.inpa.gov.it/>), e nel sito web istituzionale dell'Accademia www.accademiavenezia.it. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nel Portale del Reclutamento InPA, al link <https://www.inpa.gov.it/> e nel sito web istituzionale dell'Accademia www.accademiavenezia.it.
3. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo accademiavenezia@pec.it
4. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale www.accademiavenezia.it e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
5. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 13

Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Assistente. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. AFAM vigente, e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il/la vincitore/trice che rinunci alla nomina all'incarico o che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto e viene escluso/a dalla graduatoria. L'Accademia procederà allo scorrimento della graduatoria e dell'elenco degli idonei fino all'accettazione dell'incarico. Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato per la presa di servizio per comprovati e gravi motivi, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data dell'effettiva presa di servizio.
4. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente bando, dovranno permanere nella sede dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. L'Istituzione potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, in relazione alle effettive esigenze dell'Istituzione e per tutto il periodo di vigenza della graduatoria. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.



Art. 14

Riserve di posti

1. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, co. 20, DPR 83/2024).
2. Considerato che il presente bando prevede la disponibilità di un solo posto profilo amministrativo, la riserva di posto è applicata esclusivamente ove l'Accademia non abbia già assolto le aliquote di legge mediante personale in servizio ovvero attraverso ulteriori bandi di concorso.
Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 18, co. 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2025/2026.
3. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, co. 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68:
 - a) i testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. h), Legge 11 gennaio 2018, n. 6;
 - b) gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'art. 6, Legge 11 gennaio 2018, n. 4;
 - c) gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'art. 11-*septies*, co. 2, del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
4. Ove la riserva trovi applicazione, l'unico posto bandito sarà attribuito con priorità ai candidati appartenenti alla categoria riservataria che risultino idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
5. Ai sensi dell'art. 5 co. 3 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Qualora, invece, le aliquote risultino già assolte, il posto si intende a tutti gli effetti non riservato e sarà ricoperto mediante la graduatoria generale di merito.
7. In ogni caso, i posti eventualmente non coperti da personale avente diritto a riserva sono attribuiti ai candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Art. 15

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, l'Accademia di Belle Arti di Venezia è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore dell'Accademia.

Art. 17



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo dell'Accademia.
2. L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3 co. 1 del D.P.R. 12.04.2006 n. 184 e all'art. 5 co. 5 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale del Reclutamento InPA, al link <https://www.inpa.gov.it/> e nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale www.accademiavenezia.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 18

Norme finali

1. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del D.P.C.M. autorizzatorio di cui all'art. 3, co. 2, del D.P.R. 83/2024.
2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
3. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
4. L'Accademia, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la presente selezione.
5. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
6. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia www.accademiavenezia.it e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura



ALLEGATO

Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- p) minore età anagrafica.